Oneri di urbanizzazione: Dall’1 gennaio 2018 modificata la destinazione

12 Gennaio 2018

È entrato in vigore il 1° gennaio scorso l’articolo 1, comma 460 della **legge 11 dicembre 2016, n. 232** (c.d. “legge di bilancio 2017″) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017”. Il citato comma 460 ha modificato, appunto dall’1 gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 “Testo Unico Edilizia” devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all’urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.

L’articolo 1, comma 461, poi, della citata Legge n. 232/2016, conseguentemente, ha previsto l’abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell’art. 2, comma 8 della **Legge 24 dicembre 2007, n. 244**, più volte prorogato negli anni che consentiva l’utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti. Occorre, poi, ricordare che non può più essere utilizzato l’art. 1, comma 737 della **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai comuni di utilizzare una quota sino 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Il citato articolo 1, comma 460 della legge n. 232/2016 entrata in vigore dal 1 gennaio 2018 destina i proventi edilizi in particolare a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

Tra l’altro, l’ultima destinazione del precedente elenco è stata inserita dal **Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148** (c.d. “Decreto Fiscale”) convertito dalla **Legge 4 dicembre 2017, n. 172**.

Legge_11_dicembre_216_232_gazzetta

Allegati_Tabelle_Legge_11_dicembre_2016_232_gazzetta

Elenchi_Ministero_Legge_11_dicembre_2016_232_gazzetta